

Sentenza: n. 213 del 30 luglio 2012

Materia: impiego pubblico – personale delle segreterie particolari di organi regionali

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articoli 3, 97, 117 co. 2 lett. l) e co. 3 Cost.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: articoli 1 e 3 della legge Regione Molise 4 agosto 2011, n. 17 (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15 e all'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2012, n. 16, in materia di segreterie particolari)

Esito: fondatezza delle questioni

Estensore nota: Alessandra Cecconi

Il Governo impugna l'articolo 1 della legge regionale in epigrafe indicata con il quale - modificando la disciplina relativa al personale, regionale o in posizione di comando, utilizzato nelle segreterie particolari di alcuni organi regionali (presidenti di Giunta e Consiglio, assessori etc.) – si è stabilito che tale personale conserva il trattamento giuridico, economico ed indennitario in godimento, mentre nel caso di attribuzione della funzione di responsabile della segreteria, ove detto personale sia titolare di retribuzione inferiore, ad esso è attribuito un trattamento giuridico, economico ed indennitario non inferiore a quello previsto per la categoria economica D3.

In accoglimento delle censure governative, la Corte ritiene tale disposizione lesiva della competenza statale in materia di ordinamento civile.

Rileva infatti la Corte che la previsione regionale, da un lato, collocando d'imperio una posizione di lavoro (responsabile di segreteria particolare) in una determinata categoria attinta dal sistema di classificazione del comparto, incide nella materia degli inquadramenti del personale, riservata dalla legge alla contrattazione collettiva. Dall'altro lato, la stessa disposizione interviene sull'assetto del trattamento economico e giuridico del personale e sulla disciplina dell'articolo 52 d. lgs. n. 165/2001 il quale consente l'attribuzione di mansioni superiori solo in presenza di specifici ed individuati presupposti, demandando esclusivamente alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare ulteriori ipotesi derogatorie.

Secondo la Corte quindi, la legge regionale *“finisce per regolare istituti tipici del rapporto di lavoro pubblico privatizzato (inquadramenti, trattamento giuridico ed economico, effetti dello svolgimento di mansioni superiori), con conseguente lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile”*. Da qui la dichiarazione di incostituzionalità per violazione dell'art. 117 comma 2 lett. l) Cost.

Del pari fondata viene riconosciuta l'impugnazione relativa al successivo articolo 3 che dispone l'efficacia retroattiva (dall'1 gennaio 2011) dell'articolo 1 della legge in esame.

Al riguardo la Corte, pur premettendo che l'accoglimento delle censure relative all'articolo 1 e la conseguente sua caducazione si riflette sulla norma ora in esame, ritiene di chiarire che la questione di legittimità dell'articolo 3 è comunque in sé fondata con riferimento all'articolo 3 della Costituzione.

Secondo la Corte, infatti, non si rileva l'esistenza di alcun motivo plausibile che giustifichi la prevista retrodatazione del beneficio del superiore trattamento giuridico ed economico e che non ricorrano quegli elementi di ragionevolezza della scelta legislativa che in altre occasioni hanno

indotto la stessa Corte a riconoscere legittima la retrodatazione degli effetti economici di determinati meccanismi perequativi (cfr. ord. n. 242/2002).